

RELAZIONE TECNICA

LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE, MEDIANTE 18 INTERVENTI SEI PER OGNI ANNUALITÀ, DEI FONDALI DEL PORTO DI GIOIA TAURO MEDIANTE LO SPIANAMENTO DELLE DUNE SOTTOMARINE.

RELAZIONE

Il Porto di Gioia Tauro si estende su un'area di circa 4.400.000 mq (esclusi gli spazi acquei), con 4.843 m di banchina ed un'area *terminal container* pari a 1.530.000 mq.

Lo sviluppo funzionale ed infrastrutturale del porto è demandato all'**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**. Tra le molteplici attività la stessa si deve occupare della manutenzione ordinaria del porto canale.

Il Porto di Gioia Tauro ha la necessità di mantenere sempre efficienti le quote dei piani di pescaggio infatti la sua competitività è dovuta anche alla capacità di accogliere le navi di ultima generazione.

Questa Autorità Portuale a seguito dello studio effettuato dai numerosi esami batimetrici ha constatato che le dune si formano, prevalentemente, parallelamente alla banchina est, create dallo spostamento di massi di sabbia da un punto ad un altro causate probabilmente dall'azione dinamica delle eliche delle navi durante le manovre di partenza ed attracco al porto.

In considerazione dell'analisi sopra esposta l'intervento di manutenzione dei fondali prevede lo spianamento dal fondale marino senza asportazione di sabbia.

Il servizio di manutenzione triennale dei fondali adiacente le banchine del porto di Gioia Tauro, prevede 18 interventi, sei per ogni annualità. Il cronoprogramma degli interventi prevede una decorrenza bimestrale a partire dal primo intervento. I diciotto interventi previsti nell'arco dei tre anni avranno cadenza bimestrale. All'interno del servizio di manutenzione triennale sono previsti degli interventi puntuali, se necessari. Tali interventi

dovranno essere effettuati dall'impresa appaltatrice entro 5 giorni dalla richiesta effettuata dall'ente.

I tempi fissati per l'esecuzione del primo intervento di manutenzione, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, sono giorni 20 dalla richiesta da parte dell'ente di cui 15 per l'arrivo del mezzo marittimo al porto di Gioia Tauro. L'attività di manutenzione dei fondali dovrà avvenire con cadenza bimestrale secondo il cronoprogramma dei lavori presentato dall'impresa ed accettato dall'amministrazione. Per l'intervento di manutenzione bimestrale riguardante il livellamento dei fondali è previsto un tempo massimo di 5 giorni. Il rilievo batimetrico di prima pianta sarà fornito dall'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro.

L'intervento, coordinato dall'ufficio di direzione lavori secondo le priorità operative **e la disponibilità dei tratti di banchina**, non ha limiti quantitativi e dovrà essere eseguito garantendo una produzione giornaliera, come volume complessivo di materiale da livellare, non inferiore a 2.500 mc giorno.

Successivamente ad ogni intervento la ditta appaltatrice dovrà eseguire il rilievo batimetrico di seconda pianta dei fondali al fine di verificare lo scostamento o meno dal rilievo batimetrico dei fondali effettuati dall'Autorità Portuale e di accertare la buona esecuzione dei lavori.

I rilievi batimetrici saranno eseguiti secondo le specifiche tecniche di cui **all'elaborato n. 3** in uso presso l'Autorità Portuale in modo da consentire il confronto dei loro valori con quelli in possesso dell'Ente.

È previsto, inoltre, che l'esecuzione dei livellamenti non riguardi soltanto i fondali del bacino portuale adiacenti le banchine, infatti, l'Amministrazione, per particolari esigenze, si riserva di richiedere, in sostituzione di quelli calendarizzati l'esecuzione di livellamenti nei fondali del bacino portuale non

adiacenti alle banchine, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere nei confronti dell'autorità Portuale.

Analisi Prezzi

Il computo metrico estimativo si compone di una sola voce ricavata con l'ausilio di corrispondenti analisi di progetti già appaltati da questo Ente.

Il valore stimato è stato redatto da comparazioni relativi al nolo di un mezzo marittimo.

Il mezzo preso come riferimento per l'analisi del prezzo è una draga utilizzata per alcune lavorazioni nell'ambito del porto di Gioia Tauro.

Dalle ricerche di mercato è risultato che il nolo di una draga autocaricante e autorefluyente di idonea potenza, per il dragaggio dei fondali da farsi, fino alla profondità di mt 18,00 sotto il livello medio del mare, ancorché includenti massi e/o blocchi di rottamazione, di volume non superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, ha un costo orario di € 1.450,00.

Dall'analisi è stato previsto un tempo di 5 giornate lavorative h 24 per l'esecuzione dello spianamento dei fondali adiacenti le banchine del porto.

Per ogni intervento della durata di 5 giorni si avrebbe un costo di € 174.000,00 ($5 \times 24 \times 1.450,00$) per il massimo rendimento del mezzo. Nel nostro caso si ipotizza un rendimento dell'80% per cui il costo stimato per ogni intervento è di 139.200,00.

Il costo orario per gli interventi puntuali è pari a € 1.450,00 come sopra determinato.

Per i lavori in economia si considereranno le ore effettivamente necessarie per effettuare l'intervento puntuale. Il costo di riferimento è pari a € 1.450,00.

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

“Lavori di manutenzione triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine”.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
NORME GENERALI**

PREMESSA

La maggior parte dei vettori che fanno scalo sul porto di Gioia Tauro sono navi di ultima generazione, con una profondità media di pescaggio di 16 m, per cui vi è la necessità di effettuare un piano di manutenzione tale da garantire il mantenimento delle quote dei piani di pescaggio al fine di eliminare l'indeterminatezza sulla capacità di attracco che potrebbe produrre, oltre ad una ridotta funzionalità del porto, un ingente danno economico all'intera struttura.

L'autorità Portuale di Gioia Tauro con il presente progetto intende rendere sempre efficiente l'utilizzo delle banchine del porto di Gioia Tauro:

Considerato che

- le dune si formano, prevalentemente parallelamente alla banchina est;
- le dune sono create dallo spostamento di massi di sabbia da un punto ad un altro;
- le dune sono causate probabilmente dall'azione dinamica delle eliche, delle grandi navi, durante le manovre di partenza ed attracco al porto.

L'intervento di manutenzione, per l'analisi effettuata, non prevede l'asportazione di sabbia dal fondale marino ma soltanto uno spianamento dei fondali ed è quindi vietata l'asportazione di sabbia dal fondale.

Per quanto sopra è stato previsto un piano di manutenzione triennale dei fondali del porto di Gioia Tauro, con 18 interventi che prevedono una manutenzione complessiva del canale e ulteriori interventi puntuali. L'attività di manutenzione annuale prevede 6 interventi con cadenza bimestrale a partire dal primo intervento e comunque le modalità, da realizzarsi nell'arco dei tre anni, dovranno essere effettuate secondo le indicazioni di questo Ente.

I tempi fissati per il primo intervento di manutenzione sono di 20 giorni dalla richiesta di cui 15 per l'arrivo del mezzo marittimo al porto di Gioia Tauro. Per i restanti interventi l'attività di manutenzione dei fondali dovrà essere effettuata bimestralmente nell'arco di 5 giorni per come sarà stabilito dal cronoprogramma degli interventi predisposto dalla ditta appaltatrice ed accettato dall'Ente. La data di riferimento per calendarizzare gli interventi bimestrali è la data di primo intervento. Oltre agli interventi di manutenzione bimestrale sono previsti degli interventi puntuali su richiesta della stazione appaltante in relazione alle necessità che si possono verificare tra gli interventi.

Il presente capitolato contiene le norme generali che regolano l'appalto per l'esecuzione dei **“Lavori di manutenzione triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine”**.

Le norme presenti nel presente Capitolato speciale d'appalto vincolano l'impresa appaltatrice (che per brevità viene di seguito chiamata "appaltatore o impresa") nei confronti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (che per brevità viene di seguito chiamato "Ente appaltante") e costituiscono parte sostanziale del contratto d'appalto.

L'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto sarà rappresentato dalla propria direzione lavori e dal responsabile del procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010 (che per brevità viene di seguito chiamato "Regolamento"), dalla normativa in genere vigente per le Opere Pubbliche, dal Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL.PP. n° 145 del 19/04/2000 (che per brevità viene di seguito chiamato "Capitolato Generale") e dal Capitolato Speciale di Appalto.

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della manutenzione necessaria per la realizzazione dei **“Lavori di manutenzione triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine”**.

L'appalto riguarda la manutenzione dei fondali marini:

- A) mediante spianamento delle dune sottomarine che si formano nel porto canale di Gioia Tauro generate dall'azione dinamica delle eliche delle navi in fase di manovra senza l'asportazione di sabbia dal fondale marino;
- B) eventuali interventi puntuali per lo spianamento di singole dune.

Le opere in oggetto ricadono in aree comprese all'interno dell'area di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver esaminato le prescrizioni, le condizioni e le finalità tecniche indicate nel presente capitolato e di accettarle senza riserve. Implica inoltre la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente.

L'impresa che risulterà aggiudicataria risponde nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta esecuzione dei lavori e della piena rispondenza delle opere alle rispettive finalità, assumendosi conseguentemente la responsabilità della buona esecuzione.

Pertanto, durante la manutenzione dei fondali mediante lo spianamento delle dune sottomarine, l'impresa non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo lordo del progetto ammonta ad € 3.000.000,00 come risulta dal seguente prospetto:

1) Lavori	€ 2.505.600,00
Totale lavori in appalto	€ <u>2.505.600,00</u>
Somme a disposizione:	€ <u>494.400,00</u>
Importo totale progetto	€ 3.000.000,00

L'importo complessivo lordo dei lavori in appalto ammonta quindi ad Euro 2.505.600,00 soggetti a ribasso d'asta:

L'attività risulta esente I.V.A. a fronte dell'art. 9 comma 6, del D.P.R. 633/73.

Ai fini della individuazione delle categorie di opere e delle relative classifiche, ai sensi del D.P.R. n° 207/2010, i lavori del presente progetto possono essere così ripartiti:

Cat. OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 2.505.600,00
TOTALE		€ 2.505.600,00

Resta anche a cura e spese dell'appaltatore l'obbligo di:

- elaborare i rilievi batimetrici del fondale marino, del porto canale di Gioia Tauro, di seconda pianta necessari verificare il buon esito dell'intervento assumendosene la piena responsabilità tecnica;

- adempiere a tutto quanto altro necessario per ottenere dagli uffici competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'inizio, l'esecuzione degli interventi previsti in progetto (Capitaneria di Porto, Demanio Marittimo, Enti Militari, ecc.); anche se si verificheranno dei ritardi nell'ottenimento dei suddetti permessi, autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'intervento, viene escluso comunque il diritto dell'appaltatore ad ottenere maggiori compensi di qualunque tipo ovvero proroghe o protrazioni dei tempi contrattualmente offerti l'esecuzione dei lavori;

Il mancato rilascio di qualsivoglia autorizzazione, approvazione, concessione, parere e nullaosta necessari alla manutenzione dei fondali non comporterà in alcun caso responsabilità dell'Ente appaltante e non darà diritto all'appaltatore di ottenere risarcimento ed indennità alcuna.

In particolare, l'Ente appaltante si riserva di effettuare, anche dopo la stipula del contratto e prima della data di inizio dei lavori da eseguirsi in una seconda fase, a causa di un eventuale ritardo o impossibilità nella consegna di alcune aree per i motivi previsti nel successivo art. 8 del presente Capitolato, la suddivisione a lotti dei tratti di banchina, per il livellamento dei fondali, a base di appalto, secondo la disponibilità dei metri lineari disponibili, di tutti i lavori relativi allo spianamento delle dune sottomarine, che per ciò l'appaltatore non potrà avanzare pretese e/o diritti ad indennizzi e/o compensi di sorta.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante pubblico incanto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il prezzo comprende tutti gli oneri ed alee a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, della manutenzione dei fondali ad esso affidata e degli interventi puntuali, come specificato nei documenti contrattuali e nel capitolato stesso.

Il prezzo di aggiudicazione è a corpo ed è da considerarsi fisso ed invariabile.

Il prezzo a corpo forfettario non è soggetto ad alcuna revisione anche in relazione ad eventuali variazioni del costo della mano d'opera e/o attrezzature e mezzi.

Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte dell'Ente appaltante.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga, limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Si precisa inoltre che i funzionari dell'Ente appaltante, incaricati della Sorveglianza dei lavori, avranno la facoltà di

visitare il cantiere ed assistere ai lavori di manutenzione ed verificare misurazioni.

Art. 3

Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto

Le opere, e prestazioni varie che formano oggetto dell'appalto, possono, con le riserve di cui al precedente articolo, riassumersi nelle seguenti categorie:

Cat. OG7 Opere Marittime e lavori di dragaggio

Il servizio di manutenzione triennale dei fondali adiacente le banchine del porto di Gioia Tauro, prevede 18 interventi, sei per ogni annualità. Il cronoprogramma degli interventi prevede una decorrenza bimestrale a partire dal primo intervento. I diciotto interventi previsti nell'arco dei tre anni avranno cadenza bimestrale. All'interno del servizio di manutenzione triennale sono previsti degli interventi puntuali, se necessari. Tali interventi dovranno essere realizzati dall'impresa appaltatrice entro 5 giorni dalla richiesta effettuata dall'ente.

Gli interventi puntuali sono stati previsti come lavori in economia, non avendo l'amministrazione contezza sia dell'unità di misura dell'intervento ne del numero di interventi necessari nell'arco dell'anno.

I concorrenti sono tenuti:

- ad esaminare gli elaborati;
- a recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, a prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi dove i lavori dovranno essere svolti, della viabilità di accesso e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera;
- ad effettuare sondaggi, esplorazioni e quant'altro necessario per accertare le caratteristiche del sottofondo, ciò al fine di valutare la loro eseguibilità.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente:

- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili e il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo delle prestazioni e tali da consentire l'offerta presentata, tenendo presenti le norme che stabiliscono l'invariabilità dei prezzi contrattuali anche per cause e circostanze di forza maggiore;

L'intervento della manutenzione bimestrale e degli interventi puntuali, sui fondali limitrofi alle banchine e non, dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 4

Garanzie e coperture assicurative

L'Impresa è tenuta a presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 75 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detto deposito cauzionale potrà essere effettuato in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, prestata a favore dell'Ente appaltante con le modalità e da parte dei soggetti di cui agli artt. 123, 124, 125 e 127 del D.P.R. n° 207/2010.

La suddetta cauzione, che dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, serve a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire nei modi e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, da prestarsi o rilasciarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento dell'importo netto dei lavori oggetto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento.

Il termine di validità della garanzia sarà prorogato ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che si venga a posticipare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore stesso, e quest'ultimo dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta proroga, pena la sospensione di ogni pagamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione all'Impresa che segue

nella graduatoria, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 del presente articolo in favore dell'Ente appaltante.

L'Ente appaltante potrà disporre della cauzione definitiva avvalendosi della facoltà di cui all'art. 123 del Regolamento, in quanto applicabile; l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui l'Ente appaltante abbia dovuto valersi, in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. E' riservato all'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra utile azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente a coprire, a liquidazione finale, l'eventuale debito dell'appaltatore.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una polizza assicurativa "CAR" che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

La polizza di copertura "RCT" dovrà espressamente considerare "terzi" anche:

- la Committente ed i suoi dipendenti;
- la Direzione lavori ed i suoi incaricati;
- incaricati della vigilanza ed i collaudatori..

La polizza assicurativa "tutti i rischi" deve essere stipulata per un importo complessivo pari all'importo netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n° 207/2010, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari ad Euro 500.000,00.

Nella polizza dovrà essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente appaltante e del personale addetto alla Direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, anche se non dipendenti dell'Ente appaltante.

Resta inteso che l'appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti nella polizza e rimane anche e comunque a carico dell'appaltatore la copertura di tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza suddetta.

La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui al presente articolo, dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale, inoltre, a pena d'invalidità, le garanzie relative alla cauzione provvisoria, alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- l'impegno del fidejussore ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della stazione appaltante.

Gli oneri per tali assicurazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n° 207/2010, fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Generale (DM LL. PP. n° 145 del 19/04/2000);
- b) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali;
- c) Specifica rilievi batimetrici;
- d) Relazione tecnica – Analisi prezzi – Quadro economico.

Art. 6

Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici

Norme e prescrizioni integranti il capitolato

Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle presenti Norme Generali e nelle Norme Tecniche di Appalto si applicano:

- 1) Il nuovo codice degli appalti D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con DPR n° 207/2010.
- 3) Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n° 145 del 19/04/2000.
- 4) La Normativa emanata nel quadro della legge 10 maggio 1976 n° 319 (tutela delle acque dall'inquinamento), integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979 n° 650, soprattutto per quanto concerne "l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare" e dal D.Lgs. n° 152 del 11/05/1999.

A questo riguardo sono state diramate (come previsto dall'art. 1 della legge n° 319/1976) da parte del Comitato dei Ministri le disposizioni concernenti modalità e procedure per lo scarico a mare dei materiali risultanti da dragaggi eseguiti per esigenze marittime e portuali (Delibera 26 novembre 1980, pubblicata nella G.U. 4 dicembre 1980 n° 333).

Ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate negli atti contrattuali ed altre no.

L'Impresa sarà tenuta ad osservare tutte le Disposizioni che saranno emanate dalle Autorità marittime e militari.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia della tipologia di manutenzione mandata in appalto e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

L'impresa sarà tenuta tassativamente, a presentare:

1. Scheda recante le caratteristiche tecniche del mezzo che dimostrino la funzionalità dello stesso per la manutenzione oggetto dell'appalto con indicazione delle produzioni che hanno portato alla determinazione del tempo di esecuzione;
2. Certificato rilasciato dal competente Ufficio di iscrizione, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell'offerta, da cui risulti il nominativo dell'armatore;
3. Dichiarazione, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale nei modi di legge (nel caso in cui l'offerente non sia il proprietario o l'armatore) di messa a disposizione dei mezzi, in via esclusiva, per tutta la durata dei lavori, da parte del proprietario o armatore;
4. Dichiarazione che il mezzo di cui si afferma di avere la proprietà e/o la disponibilità è in perfetta efficienza ed in classe e pronto all'impiego entro 15 giorni del primo intervento e bimestralmente secondo il cronoprogramma presentato dall'impresa;
5. Dichiarazione che il mezzo di cui si afferma di avere la proprietà e/o la disponibilità è in perfetta efficienza ed in classe e pronto all'impiego dalla chiamata per effettuare l'intervento puntuale che dovrà essere eseguito entro 5 giorni dalla richiesta di livellamento puntuale;
6. Certificato del RINA o di altro Istituto classificatore riconosciuto che dimostri l'idoneità dei mezzi marittimi proposti per il servizio.

Relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010, dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto, redatto dal Min. LL. PP., edizione 1990 - ristampa aggiornata 2001.

Art. 7

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Salvo quanto disposto dagli articoli 27, 116 e 118 D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di appalto non può essere ceduto, neanche in parte, sotto pena di nullità nonché, ove ricorrano le condizioni, di rescissione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

L'affidamento in subappalto dei lavori oggetto del presente appalto è vietato.

In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, l'Ente appaltante potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, salvo il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò imputabili.

Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia (L. 27/12/1956 n° 1423; L. 31/5/1965 n° 575; D.L. 6/9/1982 n° 629; L. 13/9/1982 n° 646; L. 12/10/1982 n° 726; L. 23/12/1982 n° 936; L. 19/3/1990 n° 55; L. 17/1/1994 n° 47; D. LGS. 8/8/1994 n° 490; Decreto Ministero dell'Interno 16/12/97 n° 486; D.P.R. 03/06/98 n° 252); Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 8

Consegna dei lavori

L'intervento per i "Lavori di manutenzione triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine" avrà inizio subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e secondo quanto offerto in sede di gara.

Di ogni consegna, anche se parziale, verrà redatto regolare verbale.

La consegna dei lavori sarà effettuata per ogni intervento vista la specificità delle lavorazioni e il tipo di intervento. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è da intendersi quella del primo verbale di consegna. Gli interventi successivi al primo avranno cadenza bimestrale e l'attività di manutenzione dei fondali dovrà avvenire entro 5 giorni dell'inizio della lavorazione di livellamento.

Per gli interventi puntuali, se necessari, è previsto che il mezzo marittimo esegua il livellamento entro 5 giorni dalla richiesta.

A seguito del rilievo che verrà consegnato dall'Ente appaltante l'Impresa dovrà, prima di iniziare l'attività di manutenzione dei fondali attraverso il livellamento delle dune sottomarine presenti sul sottofondo, eseguire un proprio rilievo batimetrico di prima pianta.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, oppure di procedere all'esecuzione d'ufficio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La consegna dei fondali della banchina per i lavori di che trattasi sarà effettuata, come già detto, a lotti.

Nel caso di eventuale ritardo da parte dell'Ente appaltante nella consegna delle banchine, ovvero nel caso che i lavori non si potessero subito iniziare e che dopo iniziati dovessero restare sospesi o rallentati in uno o più tratti, per interferenze causate dalla contemporanea presenza di altre ditte, sia per interferenze con altri lavori, sia per ordine delle Autorità locali e periferiche, sia per altre esigenze o per disposizione della Direzione Lavori, qualunque possa essere la ragione per la quale si verifichi la sospensione o il rallentamento dei lavori, l'Impresa non avrà diritto a compenso alcuno per eventuale danno od aggravio che possa derivarle dalla ritardata consegna o sospensione o rallentamento.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Ente appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo all'art. 9 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n° 145 del 19/04/2000 e all'art. 153 commi 8 e 9 del Regolamento.

Art. 9

Programma dei lavori

L'Impresa si obbliga al rispetto dei tempi complessivi offerti per l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione ordinaria e degli interventi puntuali per i **“Lavori di manutenzione triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine”**.

Il cronoprogramma approvato è impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare i tempi fissati nello stesso.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel successivo art. 28.

Art. 10

Ordini della Direzione Lavori

Qualora risulti che la manutenzione dei fondali marini adiacenti alle banchine del porto non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare tali irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori.

Art. 11

Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta tecnica e dei tempi.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei Dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.

L'Impresa è tenuta ad avere un responsabile, regolarmente iscritto all'Albo di competenza, munito di procura autentica, il quale si assumerà la piena responsabilità dell'organizzazione tecnica dei lavori.

L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e specificatamente:

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera u\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 21, comma 1, lettera c\), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008](#) deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 12

Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso responsabile, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Capitolato Generale.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ivi compresi quelli eventualmente subappaltati, a norma del contratto.

L'appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 13

Permessi e relativi nulla osta

I lavori di cui trattasi ricadono in aree già di proprietà dell'Ente appaltante.

Prima dell'inizio delle attività la ditta appaltatrice dei lavori, dovrà avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) della Capitaneria di Porto e degli altri enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le superfici oggetto di intervento.

In assenza delle sopracitate autorizzazioni, l'appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.

Resta comunque precisato che, indipendentemente dalle approvazioni di cui sopra, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni e delle conseguenze di ogni genere che eventualmente derivassero, egli si obbliga fin da ora a tenere manlevato l'Ente appaltante da ogni conseguenza dannosa e da ogni pretesa e conseguentemente da qualsiasi vertenza che a tale titolo fosse promossa che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad essa del tutto estraneo.

L'appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente appaltante in dipendenza di limitazioni all'utilizzo delle banchine.

Per quanto fin qui descritto si precisa che l'appaltatore è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese tutte le pratiche, le documentazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutte le prescrizioni imposte in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l'utilizzo dei tratti di banchina.

Art. 14

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi

Il tempo utile per dare ultimato ogni intervento, oggetto del presente appalto, è determinato in base all'offerta tempo offerto e pari a

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, con riferimento all'intervento bimestrale, secondo quanto proposto nell'offerta economicamente più vantaggiosa, sui tempi offerti per l'esecuzione di ogni intervento, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari a un millesimo dell'intero importo netto contrattuale (€ 2.505,00 per ogni giorno di ritardo dell'attività da prestare bimestralmente), per un ammontare complessivo non superiore al 10% dello stesso importo netto contrattuale, fatta ogni riserva per gli eventuali maggiori indennizzi a favore dell'Ente appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per mancati introiti e per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 341 legge 20/05/1865 n° 2248.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intervento puntuale, tenuto conto della capacità del mezzo proposto nell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari a un millesimo dell'importo giornaliero.

Le penali saranno iscritte a debito dell'appaltatore, nello stato di avanzamento immediatamente successivo a quando si è verificato il ritardo o nello stato finale. Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati per gli interventi bimestrali e puntuali.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispettivo obbligo immediato dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

È prevista la consegna in più parti, come previsto nel precedente art. 8.

Si fa inoltre obbligo all'Impresa di ultimare l'intervento, nei termini di tempo che la stessa Impresa ha offerto. L'Ente appaltante si riserva il diritto di stabilire, a proprio esclusivo giudizio, il tempo massimo in cui dovranno essere ultimate, in tutto e nelle singole parti o fasi di esecuzione, taluni interventi, la cui esecuzione venisse ad interessare il traffico portuale.

Saranno in ogni caso e totalmente a carico dell'Impresa, a cui verranno addebitati e trattenuti sulle rate di acconto, tutti gli eventuali addebiti che provenissero dalle Amministrazioni interessate, per risarcimento danni, per multe, e comunque motivati da negligenza, colpa o frode.

L'Ente appaltante ha la facoltà di utilizzare in qualsiasi tempo, anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, parte delle banchine su cui sia stata eseguita la manutenzione dei

fondali prendendole in consegna mediante apposito verbale. Qualora l'Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Impresa non potrà mai reclamare alcun compenso per la parziale o totale anticipata utilizzazione. L'Impresa comunicherà all'Ente appaltante la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori bimestrali. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione della contabilità. Prima dell'emissione della contabilità la ditta dovrà trasmettere il rilievo batimetrico dei fondali marini del porto canale interessato della manutenzione. A conclusione degli interventi complessivi previsti l'Impresa comunicherà per iscritto all'Ente appaltante la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori da cui partiranno i tempi previsti per redigere lo stato finale e per la effettuazione il collaudo.

Art. 15

Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010.

La Direzione Lavori provvederà a redigere, in corso d'opera, la contabilizzazione dell'importo previsto per ogni singolo intervento scaturito dall'offerta prezzi **diviso 18 (diciotto)**, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui al successivo art. 17 e fermo l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Gli interventi puntuali, saranno contabilizzati ad ore lavorate per il livellamento della duna come da analisi prezzi in base all'offerta prezzo offerto della ditta appaltatrice.

La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici.

Art. 16

Stato finale e conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 204/2010, ultimato ogni intervento si redigerà il verbale di ultimazione dell'intervento e si farà luogo alla compilazione della contabilità. Alla fine delle attività si redigerà il conto finale, che dovrà essere redatto dalla Direzione Lavori entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori stessi e trasmesso al Responsabile del Procedimento che attiverà la procedura di cui all'art. 201 del sopracitato Regolamento.

Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per motivi attribuibili all'Ente appaltante, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

Art. 17

Pagamenti

A titolo di pagamenti in acconto, per ogni singolo intervento, l'Ente appaltante erogherà all'Impresa appaltatrice la somma di € offerta in sede di gara e risultante dal certificato emesso dal Responsabile del procedimento, compilati sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Direttore dei Lavori e trasmessi all'Ente appaltante. Tali documenti saranno predisposti dopo l'ultimazione dell'intervento per l'importo scaturito dall'offerta prezzi **diviso 18 (diciotto)**.

Gli interventi puntuali, se richiesti, saranno pagati nello stato di avanzamento bimestrale successivo alla lavorazione effettuata.

I lavori di che trattasi sono esenti Iva ai sensi dell'art. 9 comma 6 del DPR 633/73.

Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori, in base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, si farà luogo all'emissione del conto finale.

Sullo stesso ammontare sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale.

L'Ente appaltante può trattenere, dai certificati di acconto o dalla rata di saldo, le somme necessarie per ottemperare direttamente a tutti gli oneri previsti dal presente CSA a carico dell'Impresa e da essa non rispettati, nonché per quelli previsti dall'art. 13 del Capitolato Generale, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro 45 giorni dal termine previsto al comma 1 del presente articolo.

Il pagamento dei suddetti certificati di acconto dovrà essere effettuato, a norma dell'art. 29 del Capitolato Generale, entro 30 giorni dalla data di emissione.

Nel caso di eventuali ritardi nei pagamenti degli acconti, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

L'emissione o il pagamento dei certificati di acconto o della rata di saldo potranno essere sospesi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, qualora l'Impresa non abbia rispettato anche una sola delle norme previste dal contratto d'appalto e dal presente capitolato, fino a quando l'Impresa stessa non abbia ottemperato a quanto dovuto,

senza che essa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Art. 18

Collaudi e pagamento del saldo

Alle operazioni di collaudo hanno diritto di assistere i rappresentanti dell'Impresa che ha effettuato la manutenzione dei fondali del porto di Gioia Tauro.

Con il collaudo saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte.

Non appena ultimato ogni intervento di manutenzione, l'Impresa, previa trasmissione della documentazione necessaria, invita l'Ente appaltante a prendere in consegna le aree oggetto dell'intervento.

Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato di rilievi di prima e seconda pianta.

Alla redazione del verbale parteciperà l'Impresa appaltatrice.

Con la firma del verbale di consegna l'Ente appaltante verrà automaticamente immesso nel possesso delle opere consegnate, con conseguente disponibilità.

L'Impresa esecutrice si obbliga di intervenire immediatamente al livellamento dei fondali nel caso di esito negativo dalla valutazione scaturita tra il rilievo batimetrico di prima pianta e di seconda pianta.

Art. 19

Danni di forza maggiore ed altri

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, ivi inclusi quelli previsti dagli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 165, e 166 del Regolamento, tutti gli eventuali danni, essendo il lavoro coperto da polizza assicurativa, dovranno essere denunciati a cura e spese dell'appaltatore alla Compagnia di assicurazione che provvederà a risarcire l'appaltatore ove ne ricorrano gli estremi.

Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione non potrà in nessun caso costituire motivo per l'appaltatore di pretese di riconoscimento o rifusione dei danni da parte dell'Ente appaltante.

L'appaltatore, indipendentemente dalla liquidazione dei danni fatta dalla Compagnia assicuratrice, sarà pertanto tenuto al tempestivo ripristino delle opere danneggiate.

Art. 20

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa di riferimento - assicurativi ed infortunistici.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti di cui sopra in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Oltre a quanto specificato dal Regolamento e dal Capitolato Generale, ed a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e onere dell'Impresa quanto segue:

- 1) Provvedere allo spianamento delle dune sottomarine dei fondali con i relativi mezzi, tempi e costo indicati nell'offerta tecnica ed economica. La ditta è obbligata a trasmettere tutte le certificazioni relative ai mezzi utilizzati e indicati nell'offerta tecnica.
- 2) Provvedere allo spianamento degli interventi puntuali con i relativi mezzi, tempi e costo indicati nell'offerta tecnica ed economica. La ditta è obbligata a trasmettere tutte le certificazioni relative ai mezzi utilizzati e indicati nell'offerta tecnica.
- 3) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
- 4) L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
- 5) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi e dopo che la violazione, accertata dalla D.L. o dall'Ente appaltante, sia stata denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Ente appaltante opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui

certificati di pagamento, previa diffida dell'appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto ai dipendenti, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni ed a pagamento di interessi sulla somma trattenuta. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate (od il pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati) non sarà effettuato sino a quando dal sopraccitato Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Si precisa inoltre che i pagamenti della rata di saldo e la restituzione della cauzione non saranno effettuate fino a che l'appaltatore non avrà esibito i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.) dai quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge anche secondo le circolari del Ministero dei LL.PP. n° 11907 del 9/11/1948, n° 9711 del 26/8/1949 e n° 1498 del 15/2/1952..

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ente appaltante, neanche a titolo di risarcimento di danni.

- 6) Osservare l'art. 7 del Capitolato Generale, agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori.
- 7) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai successivi artt. 22 e 23.
- 8) I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, formano parte integrante del contratto d'appalto e devono essere consegnati all'Ente appaltante e messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 9) Ai sensi del decreto legislativo n° 494 del 14/08/96, così come modificato dal d.lgs. n° 528 del 19/11/1999, dell'art. 131 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà redigere e consegnare all'Ente appaltante:
- 10) il Proprio Piano di sicurezza e di coordinamento di cui D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- 11) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente dovute inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti
- 12) Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dall'installazione, durante l'esecuzione dello spianamento dei fondali, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.
- 13) L'appaltatore dovrà pure provvedere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, prima dell'inizio dei lavori ad ottenere le dovute autorizzazioni da parte della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.
- 14) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per effettuare rilievi, tracciamenti e misurazioni.

Di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore precisati nel presente articolo e nel successivo, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente appaltante. Resta stabilito che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente articolo e nel successivo, l'Ente appaltante sospenderà la corresponsione dei pagamenti ed avrà, inoltre, la facoltà, nell'ipotesi di inadempienze perduranti, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Art. 21

Oneri generali relativi al cantiere

L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire i lavori di che trattasi in conformità a quanto stabilito nell'offerta tecnica.

In nessun caso l'Appaltatore potrà dare corso alla esecuzione della manutenzione dei fondali in contrasto alle istruzioni del Direttore dei Lavori.

Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri generali a carico della Impresa appaltatrice dei lavori.

01) La formazione e l'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e attrezzature, nonché la installazione dei mezzi di lavoro e ponteggi necessari per la esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto atti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro.

Si intendono anche a carico dell'Impresa gli oneri relativi a:

- spostamenti del cantiere in relazione alle necessità di sviluppo dei lavori;

- l'osservanza dei regolamenti: del codice della navigazione e quanto altro concerne l'esercizio del cantiere e la esecuzione dei lavori;

02) La custodia diurna e notturna del cantiere;

03) Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori e per tutta la durata di questi ultimi, il transito delle navi.

04) Può eseguire per ogni singolo intervento di spianamento delle dune sottomarine dei fondali del porto canale di Gioia Tauro il rilievo batimetrico dei fondali di prima pianta al fine di verificare lo scostamento o meno dal rilievo batimetrico dei fondali effettuati dall'Autorità Portuale, secondo gli ordini della Direzione Lavori, così da ottenere tutti gli elementi necessari. Successivamente alla fine dell'intervento la ditta appaltatrice dovrà eseguire il rilievo batimetrico dei fondali al fine di accertare la buona riuscita dei lavori.

05) L'esecuzione di tutte le opere in armonia con i lavori affidati ad altre Ditte ed in coordinamento con queste, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per eventuali interferenze con altre Ditte operanti nella zona.

06) Qualora nel corso dei lavori siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., o soggette comunque alle norme della legge 1° giugno 1939 n° 1089, l'Impresa deve farne immediata denuncia all'Ente appaltante, la quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti ed obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelievo e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e custodia in idonei locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato Generale.

Nel caso in cui le Autorità competenti disponessero parziali o totali sospensioni dei lavori per gli accertamenti del caso, l'appaltatore sarà obbligato a rispettare dette disposizioni che saranno equiparate a tutti gli effetti a sospensioni per causa di forza maggiore (art. 24, 1° comma del Capitolato Generale).

Art. 22

Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione della manutenzione straordinaria dei fondali adiacenti alle banchine del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilità ed il loro collaudo sono sottoposti a quanto previsto dal D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, del Regolamento n° 554 del 21/12/1999, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL. PP. n° 145 del 19/04/2000, per quanto non in contrasto con gli atti di gara, col contratto e coi documenti di disciplina specifica dell'appalto.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia" contenute nelle leggi 646/82, 726/82, 936/82, e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del cantiere, della disciplina prevista dall'art. 22 della legge 646/82 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge 136/2010.

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto.

Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore manleverà l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse in ogni modo derivargli.

L'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per danni che possano derivare a terzi (cose o persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi previsti in Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse ad esso mossa da terzi.

Art. 23

Prezzi di elenco

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I prezzi offerti in sede di gara sono fissi, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità. Il ribasso offerto in sede di gara comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previsti dal presente capitolato e quanto altro necessario per attuare i 18 interventi di livellamento dei fondali ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Art. 24

Prezzo chiuso e revisione prezzi

Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata per l'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 133 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006. Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c..

Art. 25

Compenso a corpo

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione è fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.

Art. 26

Riserve dell'Impresa

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 190 del Regolamento e 31 del Capitolato Generale.

La riserva deve essere iscritta ed esplicativa, a pena di decadenza per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e dell'Elenco Prezzi.

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori di che trattasi, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.

Salvo quanto previsto dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'esame delle riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi, con le modalità previste dagli articoli 32 e 33 del Capitolato Generale.

A seguito della emissione del certificato di collaudo, entro sessanta giorni, l'Ente appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate nei modi sopracitati e notificherà le medesime all'appaltatore ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Art. 27

Definizione delle controversie

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e la esecuzione del contratto, delle Norme Generali d'Appalto, delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta definire con l'accordo bonario previsto dall'art. 140 D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero con la procedura prevista dall'art. 32 del Capitolato Generale al termine dei lavori, con accettazione da parte dell'Impresa delle determinazioni definitive adottate dall'Ente appaltante, sarà deferita al giudice ordinario, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

In nessun caso l'Impresa potrà, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Art. 28

Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere d'ufficio il contratto di appalto:

- a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o risulti notoriamente insolvente, o abbia chiesto l'amministrazione controllata, o sia stata dichiarata fallita, o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al giudice ordinario;
- b) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al giudice ordinario (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- c) quando nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio di autotrasporto o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza stradale

ed impiego di lavoratori in nero tale rescissione potrà dare seguito anche a revocare le autorizzazioni rilasciate ai sub contratti di varia natura nella ipotesi prima riportate;

d) quando la ditta non ottemperi a quanto contenuto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Reggio Calabria e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 13 aprile 2010;

e) in tutti gli altri casi sotto indicati ma puramente indicativi e non esaustivi:

- cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;
- abbandono del cantiere;
- Inizio dell'attività di livellamento oltre 6 giorni dal tempo offerto ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a venti giorni;
- esecuzione di opere in subappalto non ammesso per i seguenti lavori;
- reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;
- violazione delle norme sul trattamento dei lavoratori, sempre che l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
- reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei modi agli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori.

L'Ente appaltante, si potrà avvalere della facoltà prevista agli art. 132, 137, 138, 139 e 140 di cui al D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dei su citati articoli e dell'art. 1456 del Codice Civile. Peraltro la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una normale diffida da parte dell'Ente appaltante, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento non inferiore a 10 giorni. Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dall'Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall'Ente appaltante all'Impresa mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.

L'ente appaltante, inoltre, in tutti i casi di cui ai capoversi a), b) e c) se lo crederà opportuno, invece che dichiarare risolto il contratto, potrà procedere all'esecuzione di ufficio di tutte o parte delle opere ancora da eseguire previa notifica all'appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, di formale diffida intimante ancora l'esecuzione di determinate opere in un determinato tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la comminatoria, in caso di inadempimento dell'intimazione, dell'esecuzione d'ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire a tutte maggiori spese dell'appaltatore.

Scaduto il termine assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori o per l'adempimento delle prescrizioni, sia nel caso della dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse comminata l'esecuzione d'ufficio, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in quale modo abbia l'appaltatore adempiuto alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale, da trasmettere al Responsabile del procedimento.

A seconda dei risultati di detto processo verbale, l'Ente appaltante disporrà la risoluzione del contratto oppure ordinerà l'esecuzione d'ufficio e disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei cantieri dell'appaltatore e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi.

Subito dopo tale immissione in possesso dell'Ente appaltante la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o col suo rappresentante, compilerà il verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o sia assente, per quanto invitato a presenziarvi con raccomandata con avviso di ricevimento, il detto verbale sarà redatto dalla Direzione lavori, con l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Art. 29

Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, da calcolarsi sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo netto di contratto e l'ammontare netto delle opere eseguite, quando questo sia inferiore al primo, escluso ogni altro compenso.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell'Ente appaltante.

Art. 30

Elezione di domicilio

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Impresa è quello indicato all'art. 2 del Capitolato Generale ed il domicilio dell'Ente appaltante è presso la sua Sede Legale, restando Palmi (RC) la sede del Foro competente per ogni controversia.

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'Ente appaltante, ai sensi della L. n° 675/96, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

Art. 31

Spese - Regime fiscale

Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo, resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi relativi all'appalto ed a tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di stipulazione e di scritturazione degli atti contrattuali, delle copie e stampa degli elaborati nella quantità che sarà richiesta dall'Ente appaltante e degli oneri tributari, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale.

Restano a carico dell'Ente appaltante esclusivamente:

- tutte le spese che la legge prevede o prevedrà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente appaltante;
- **l'IVA sui pagamenti è esente ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR 633/73.**

Art. 32

Accredito della anticipazione

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n° 79 del 28/03/97, convertito in legge n° 140 del 28/05/97, è stato abrogato l'istituto della anticipazione del prezzo contrattuale, ad esclusione di quei contratti riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea.

INDICE

Art.	Pag.
PREMESSA	2
Art. 1 Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto	4
Art. 4 Garanzie e coperture assicurative	4
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici Norme e prescrizioni integranti il capitolato	5
Art. 7 Divieto di cessione del contratto e subappalto	6
Art. 8 Consegna dei lavori	6
Art. 9 Programma dei lavori	7
Art. 10 Ordini della Direzione Lavori	7
Art. 11 Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri	7
Art. 12 Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori	7
Art. 13 Permessi e relativi nulla osta	8
Art. 14 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi	8
Art. 15 Contabilità dei lavori	9
Art. 16	9
Stato finale e conto finale	9
Art. 17	9
Pagamenti	9
Art. 18	10
Collaudi e pagamento del saldo	10
Art. 19	10
Danni di forza maggiore ed altri	10
Art. 20	10
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa	10
Art. 21	11
Oneri generali relativi al cantiere	11
Art. 22	12
Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi	12
Prezzi di elenco	12
Art. 24	13
Prezzo chiuso e revisione prezzi	13
Art. 25	13
Compenso a corpo	13
Art. 26	13
Riserve dell'Impresa	13
Art. 27	13
Definizione delle controversie	13
Art. 28	13
Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa	13
Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante	14
Art. 30	14
Elezione di domicilio	14
Art. 31	15
Spese - Regime fiscale	15
Art. 32	15
Accredito della anticipazione	15

QUADRO ECONOMICO

Lavori di manutenzione triennale, mediante 18 interventi sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune sottomarine.

A) Lavori a base d'asta

A1) Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€	2.505.600,00
Sommano i lavori a base d'asta	€	2.505.600,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Lavori in economia	€	300.000,00
B2) Incentivo art. 92 163/2006 (2% di A)	€	54.112,00
B2) Imprevisti (5% di A)	€	61.638,00
B3) Spese per pubblicità	€	25.000,00
B4) Spese per commissione di gara	€	40.000,00
B5) IVA su B3 e B4	€	13.650,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	494.400,00

TOTALE PROGETTO (A+B) € 3.000.000,00

Analisi Prezzi

Il computo metrico estimativo si compone di una sola voce ricavata con l'ausilio di corrispondenti analisi di progetti già appaltati da questo Ente.

Il valore stimato è stato redatto da comparazioni relativi al nolo di un mezzo marittimo.

Il mezzo preso come riferimento per l'analisi del prezzo è una draga utilizzata per alcune lavorazioni nell'ambito del porto di Gioia Tauro.

Dalle ricerche di mercato è risultato che il nolo di una draga autocaricante e autorefluyente di idonea potenza, per il dragaggio dei fondali da farsi, fino alla profondità di mt 18,00 sotto il livello medio del mare, ancorché includenti massi e/o blocchi di rottamazione, di volume non superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, ha un costo orario di € 1.450,00.


Dall'analisi è stato previsto un tempo di 5 giornate lavorative h 24 per l'esecuzione dello spianamento dei fondali adiacenti le banchine del porto.

Per ogni intervento della durata di 5 giorni si avrebbe un costo di € 174.000,00 ($5 \times 24 \times 1.450,00$) per il massimo rendimento del mezzo. Nel nostro caso si ipotizza un rendimento dell'80% per cui il costo stimato per ogni intervento è di 139.200,00.

Il costo orario per gli interventi puntuali è pari a € 1.450,00 come sopra determinato.

Per i lavori in economia si considereranno le ore effettivamente necessarie per effettuare l'intervento puntuale. Il costo di riferimento è pari a € 1.450,00.

PORTO DI GIOIA TAURO



"Zone dove eseguire i dragaggi"

Qr gtg" c"ectleq" f gmCwqt k& "Rqt wcrq" f KI kqk" Vcwtq

P	Descrizione zona
①	Bacino Sud
②	Canale portuale
③	Bacino Nord

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

SPECIFICA TECNICA

**RILIEVO BATIMETRICO
FONDALI INTERNI
NEL PORTO DI GIOIA TAURO**

INDICE

SPECIFICA TECNICA	0
1. OGGETTO DELLE SPECIFICHE E SCOPO DEI RILIEVI	2
2. AREA DEI RILIEVI	3
2.1 Localizzazione dei rilievi	3
3. SISTEMA DI RIFERIMENTO PLANIMETRICO	3
3.1 Riferimenti planimetrici	3
3.2 Sistema di posizionamento.....	4
4. RIFERIMENTO VERTICALE	6
5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI RILIEVI	7
5.1 Problemi operativi.....	7
6. ELABORATI	7

1. OGGETTO DELLE SPECIFICHE E SCOPO DEI RILIEVI

Le presente Specifica Tecnica ha per oggetto l'esecuzione di rilievi batimetrici dei fondali interni al Porto Industriale di Gioia Tauro (RC).

I risultati delle indagini devono fornire all'Autorità Portuale dati adeguati per poter valutare i seguenti aspetti:

- profondità effettive disponibili per la navigazione nel canale, nelle zone di manovra ed in prossimità delle banchine;
- modifiche delle profondità rispetto ai rilievi precedenti;
- irregolarità locali nella conformazione dei fondali;
- profondità e conformazione dei fondali in adiacenza alle strutture (banchine e scarpate) in modo da evidenziare situazioni che possono influenzare la stabilità.

Queste esigenze devono essere tenute presenti dall'esecutore nella scelta delle attrezzature ed in ogni fase dell'esecuzione dei lavori, in modo da garantire la precisione nel posizionamento e nelle misure, la confrontabilità con le precedenti campagne e la ripetibilità successiva dei rilievi. Ciò anche al di là delle prescrizioni fornite nella presente specifica.

2. AREA DEI RILEVI

2.1 Localizzazione dei rilievi

I rilievi batimetrici oggetto della presente specifica devono essere eseguiti all'interno del Porto di Gioia Tauro (RC).

- L'area interessata è illustrata nel Disegno allegato 2 Tav. 2 e comprende l'intero specchio d'acqua del porto.
- 3.LAVORI DA ESEGUIRE

I lavori da eseguire comprendono:

- a) operazioni topografiche per ottenere il posizionamento dinamico dell'imbarcazione con accuratezza migliore di 20 cm;
- b) messa in opera della stadia mareografica o del mareografo necessario per la riduzione delle quote degli scandagli e lettura periodica durante tutto il periodo dei rilievi;
- c) calibrazione dell'ecoscandaglio;
- d) rilievo batimetrico eseguito seguendo percorsi orientati W-E;
- e) restituzione dei rilievi e produzione degli elaborati.

3. SISTEMA DI RIFERIMENTO PLANIMETRICO

3.1 Riferimenti planimetrici

Il sistema di riferimento planimetrico da utilizzare per l'esecuzione dei rilievi e la rappresentazione dei risultati derivati dall'inquadramento topografico fatto eseguire dall'Autorità Portuale, i cui elementi verranno forniti dall'Autorità stessa all'atto dei rilievi.


Nel caso l'esecutore operi in coordinate UTM WGS 84, dovrà provvedere alla conversione in coordinate Gauss Boaga per la rappresentazione dei risultati.

3.2 Sistema di posizionamento

Per il posizionamento dell'imbarcazione nel corso dei rilievi verrà preferibilmente utilizzato un sistema GPS RTK 20, costituito da un'unità "BASE" montata a terra e di un'unità "ROVER" installata sull'imbarcazione.

Questo requisito non è vincolante in quanto l'esecutore può proporre altri sistemi di posizionamento che consentano di ottenere un'accuratezza migliore di 20 cm nel posizionamento dinamico dell'imbarcazione.

La stazione BASE verrà installata preferibilmente sul tetto dell'edificio della Capitaneria di Porto nel punto indicato nello schizzo sotto riportato.




Nel corso dei rilievi già eseguiti in passato la posizione di tale punto è stata calcolata utilizzando come riferimento un punto IGM 95 posto in località Spartimento ed è risultata, in coordinate geodetiche WGS 84 e Gauss Boaga:

WGS 84	Lat.	38° 26' 44.226''
	Long.	15°24' 17.931''
	Quota elissoidica approssimata	62.50 m
Gauss-Boaga	Nord	4255651.4
	Est (Fuso Est)	2598976.61
	Quota (rif. 0,0 IGM)	20 m

In alternativa la stazione base potrà essere ubicata in corrispondenza dei caposaldi della rete topografica del Porto, le cui monografie verranno messe a disposizione dall'Autorità.

4. RIFERIMENTO VERTICALE

Il livello di riferimento per le profondità è il livello medio basse maree sizigiali secondo quanto riportato nella sottostante fig. 1. L'ente fornirà, prima dell'inizio dei lavori, la posizione corrispondente a tale livello sulla stadia presente alla bitta 72.



Nel caso in cui l'Appaltatore metta in opera altri riferimenti per il rilievo del livello del mare, il collegamento al livello di riferimento della stadia presente alla bitta 72 dovrà essere eseguito con operazioni topografiche di precisione, che verranno documentate nella relazione dei rilievi. In caso di installazione di un mareografo dovrà essere eseguita preventivamente una calibrazione, fornendone i risultati all'Autorità. L'appaltatore non potrà procedere all'esecuzione dei rilievi senza aver preventivamente ricevuto l'approvazione

dell'Autorità Portuale in merito al sistema per il rilevamento dei livelli del mare.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI RILIEVI

5.1 Problemi operativi

I rilievi si svolgono in specchi acquei soggetti a forte traffico marittimo commerciale. Gli accosti sono per la maggior parte del tempo occupati dalle navi impegnate nelle operazioni di carico e scarico.

È pertanto indispensabile che l'esecutore mantenga uno stretto contatto con la Capitaneria di Porto e con gli operatori commerciali in modo da programmare ed eseguire i lavori senza interferire con l'operatività del porto.

L'esecutore dovrà farsi carico degli oneri derivanti dalla situazione operativa, che potrà comportare la necessità di lavoro notturno o festivo, di interrompere temporaneamente i lavori in una zona e riprenderli successivamente. L'esecutore dovrà comunque adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'affidabilità e la precisione dei risultati dell'indagine.

6. ELABORATI

Gli elaborati da produrre comprendono:

- a) Carta 1:2.000 dell'intera area del porto con la rappresentazione, nella zona rilevata, delle linee batimetriche ad intervallo 0,5 m e del piano quotato con magli 5x5 m.

Nel disegno dovranno essere rappresentate con retinature colorate le aree in cui la profondità z risulta:

- $z < 12,50$ m
- $12,50 \leq z < 15$
- $15 \leq z < 18$
- $18 \leq z < 20$
- $z \geq 20$ m

In aggiunta alle carte dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- b) Relazione descrittiva contenente la descrizione delle attrezzature impiegate e delle operazioni eseguite. In allegato saranno contenuti i listati delle letture di livello del mare e la documentazione delle calibrazioni e delle operazioni topografiche.
- c) Files con le coordinate dei punti rilevati.

Gli elaborati verranno forniti come segue.

- Disegni a) : 3 copie su carta e files in formato DWG memorizzati su CD.
- Relazione c): 3 copie su carta e file del testo in formato DOC memorizzato su CD.
- Files d) in formato ASCII (separatore virgola) memorizzati su CD.